



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **578**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Il giorno **13 Aprile 2015** ad ore **08:30** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI  
DONATA BORGONOVO RE  
CARLO DALDOSS  
MICHELE DALLAPICCOLA  
SARA FERRARI  
MAURO GILMOZZI**

Assenti:

**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 (*Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale*), in particolare gli artt. 18 - 20;
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e in particolare gli articoli 47, 48, 49 e 110;
- visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014 -2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884;
- visti gli artt. 110.2.a) e 125.3.a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo relativi ai compiti del Comitato di Sorveglianza costituito con deliberazione della Giunta provinciale 16 marzo 2015, n. 387;
- considerato che lo Strumento dei Buoni di Servizio è cofinanziato dal Fondo sociale europeo Annualità 2014-2020 e che tale finanziamento è ascritto sia nell'ambito dell'Asse 1 (Obiettivo tematico 8 – priorità programmatica 8.4) per sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, favorendo l'adozione e la diffusione di strumenti di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, sia all'Asse 2 (obiettivo tematico 9 priorità programmatica 9.4) per l'attivazione di Buoni di Servizio per donne appartenenti a famiglie con reddito basso per favorirne la conciliazione tra lavoro e vita privata; riconosciuto che tale strumento può essere applicato ai soli soggetti occupati o a soggetti che hanno perso il lavoro e che sono inseriti in percorsi e/o attività finalizzati alla ricerca attiva di occupazione;
- rilevata la necessità di proseguire nel sostenere e incrementare il tasso di occupazione della componente femminile del mercato del lavoro attraverso l'impiego di strumenti di conciliazione tra carichi di famiglia e carichi di lavoro dedicati, anche in considerazione delle Direttive e Raccomandazioni europee sulle questioni di uguaglianza di genere e di politiche per la conciliazione lavoro-famiglia;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale 28 aprile 2014, n. 631 che ha approvato le “*Modalità, termini e aree di intervento per l'erogazione dei buoni di servizio*” relativi alla programmazione F.S.E. 2007-2013 ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.P.P. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg.;
- dato atto della costituzione della Cabina di regia Servizi Prima Infanzia sotto il coordinamento dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili nonché di quanto disposto dal comma 1, lett. b bis) dell'art. 5 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità), come introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), riguardanti il servizio di assistenza materna domiciliare (baby sitter) in favore di minori con età 3 mesi – 36 mesi, nel caso di madri lavoratrici;
- prese in considerazione le indicazioni formulate dalla citata Cabina di regia Servizi Prima Infanzia del 19 gennaio 2015 (approvate in via definitiva il 2 marzo 2015) riguardanti alcune modifiche da apportare ai criteri definiti nella già citata deliberazione della Giunta provinciale 28 aprile 2014, n. 631, al fine di garantire la piena funzionalità dello strumento dei Buoni di Servizio per la programmazione F.S.E. 2014-2020 e per rispondere ai molteplici bisogni espressi dal territorio, visto il notevole aumento delle domande e dei relativi Buoni di Servizio emessi nelle ultime due annualità;
- tenuto conto che tutti i contratti in essere con i Soggetti Erogatori dei Servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio cesseranno in data 30 aprile 2015 e posta la necessità di garantire l'erogazione dei servizi di conciliazione senza soluzione di continuità si ritiene indispensabile prorogare la validità dell'Elenco dei Soggetti Gestori dei servizi erogabili tramite lo strumento Buoni di Servizio attualmente in vigore nel limite massimo del 30 settembre 2015, al fine di:
  - garantire la continuità dei servizi di custodia già avviati, in quanto l'interruzione dei servizi provocherebbe gravi disagi agli utenti assegnatari;
  - permettere il deposito dei progetti di erogazione dei servizi da parte dell'utenza interessata ai servizi conciliativi estivi, posto che detti progetti vengono usualmente depositati nei mesi di aprile, maggio e giugno per i servizi attivabili a partire dalla seconda metà del mese di giugno;
  - dare la possibilità ai Soggetti Gestori, attualmente eroganti servizi, di adeguarsi ai nuovi criteri e nuovi standard strutturali ed organizzativi introdotti dalla Cabina di regia Servizi Prima Infanzia relativi alla programmazione Fondo sociale europeo Annualità 2014-2020;
- ritenuto opportuno riaprire i termini per l'inserimento nell'Elenco dei Soggetti Erogatori dei Servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio dal giorno successivo all'adozione del presente atto e fino al 30 settembre 2017 per permettere la ricostituzione e il potenziamento dell'Elenco stesso, al fine di garantire alle famiglie la maggior possibilità di conciliazione, prevedendo la pubblicazione di specifico avviso;

- rilevato che lo Strumento Buoni di Servizio viene attuato dall'Autorità di Gestione del Fondo sociale europeo con il coordinamento dell'Agenzia provinciale per la famiglia la natalità e le politiche giovanili, e che la stessa Agenzia curerà gli aspetti relativi al monitoraggio qualitativo dello Strumento anche in termini di verifica dei requisiti strutturali ed organizzativi dei Soggetti Erogatori dei servizi di conciliazione inseriti nello specifico Elenco provinciale;
- considerato opportuno ai fini dell'accreditamento sui buoni di servizio di cui al presente provvedimento di prevedere che con successivo atto vengano definiti i sistemi premianti di cui all'art. 19 della legge provinciale 1/2011 a favore delle organizzazioni certificate sullo standard "Family audit" di cui all'articolo 11 della Lp 1/2011;
- ritenuto inoltre necessario coordinare l'applicazione dello Strumento Buoni di Servizio, per la fascia 3 mesi – 3 anni, con quanto disposto dal comma 125 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) inerente il “bonus bebè”, nella misura di considerare l'assegno percepito a fronte di detta normativa da parte del Soggetto assegnatario di Buono di Servizio, pur non concorrendo alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quale contributo da detrarre dal massimale annuo assegnabile dallo Strumento Buoni di Servizio;
- visti i pareri dei Servizi di staff, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 2014, n. 92;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### D E L I B E R A

1. di approvare l'Allegato A “*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio*” relativi alla Programmazione Fondo sociale europeo Annualità 2014-2020 - per le motivazioni espresse in premessa - che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di disporre che lo strumento Buoni di Servizio sia attuato dall'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo in collaborazione con l'Agenzia provinciale per la famiglia la natalità e le politiche giovanili, e che la stessa Agenzia curi gli aspetti relativi al monitoraggio qualitativo dello Strumento anche in termini di verifica dei requisiti strutturali ed organizzativi dei Soggetti Erogatori dei servizi di conciliazione inseriti nello specifico Elenco provinciale (di cui all'art. 3 dell'Allegato A del precedente alinea);
3. di coordinare l'applicazione dello Strumento Buoni di Servizio, per la fascia 3 mesi – 3 anni, con quanto disposto dal comma 125 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) inerente il “bonus bebè”, nella misura di considerare l'assegno percepito a fronte di detta normativa da parte del Soggetto assegnatario di Buono di Servizio, pur non concorrendo alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quale contributo da detrarre dal massimale annuo assegnabile dallo Strumento Buoni di Servizio;

4. di disporre che i nuovi criteri di cui al precedente punto 1) trovano applicazione con riferimento alle richieste di Buoni di Servizio presentate dal giorno successivo all'adozione del presente atto;
5. di autorizzare la proroga della validità dell'Elenco dei Soggetti Gestori dei servizi erogabili tramite lo strumento Buoni di Servizio attualmente in vigore nel limite massimo del 30 settembre 2015 per le motivazioni espresse in premessa;
6. di demandare al dirigente del Servizio provinciale competente in materia di Fondo sociale europeo la pubblicazione di un Avviso per l'inserimento nell'Elenco dei Soggetti Erogatori dei Servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio per il periodo compreso dall'adozione del presente atto al 30 settembre 2017;
7. di stabilire ai fini dell'accreditamento sui buoni di servizio di cui al presente provvedimento che con successivo atto vengano definiti i sistemi premianti di cui all'art. 19 della legge provinciale 1/2011 a favore delle organizzazioni certificate sullo standard "Family audit" di cui all'articolo 11 della Lp 1/2011;
8. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A di cui al precedente punto 1) sul sito internet istituzionale della Provincia.

FP